



# ***Considerazioni introduttive sul fenomeno societario***

Al crescere della complessità del fenomeno aziendale,  
la forma giuridica per l'esercizio dell'impresa deve necessariamente evolvere  
dalla forma **individuale** a quella **collettiva**



Al crescere della complessità del fenomeno aziendale,  
la forma giuridica per l'esercizio dell'impresa deve necessariamente evolvere  
dalla forma **individuale** a quella **collettiva**




In un'ottica giuridica il fenomeno societario  
si inquadra in termini di configurazione della struttura organizzativa tipica  
per l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva

Il funzionamento delle realtà societarie è regolato da

**norme**



al fine di armonizzare la finalità istituzionale dell'azienda della creazione  
di valore, con la tutela degli interessi dei diversi attori coinvolti nel  
raggiungimento di obiettivi comuni



**LE SOCIETA' RAPPRESENTANO  
FORME COLLETTIVE DELL'ATTIVITA'D'IMPRESA  
PRENDONO VITA ALL'INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO IN CUI  
OPERANO ATTRAVERSO UN APPOSITO **CONTRATTO**:  
il c.d. "**Contratto di Società**"(art. 2247 del Codice Civile)**

*“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”*

- 1. Conferimento di danaro, beni e servizi;**
- 2. Esercizio in comune dell'attività economica;**
- 3. Finalità lucrativa**

# 1. Conferimento di denaro, beni e servizi

**Costituzione di un fondo, rappresentato dal capitale sociale, alimentato dai conferimenti dei soci**



**Il capitale sociale, diviso in quote o azioni, conferisce alla società la dimensione organizzativa;**

**La sua entità è modificabile solo a certe condizioni e nel rispetto di determinate procedure;**

**L'effettività ed integrità del c.s. è presidiata dall'obbligo di osservanza di specifiche norme**

**E' il parametro al quale si rapporta il processo di accertamento degli utili e delle perdite di esercizio**

## 2. Esercizio in comune dell'attività economica

**Assunzione comune del rischio e acquisizione di prerogative di governo comuni**



**I soggetti che hanno costituito l'azienda immettendovi le risorse finanziarie, costituiscono il soggetto economico**

**Ad essi spetta il potere volitivo, nel senso che ai soci sono ascrivibili le scelte fondamentali riguardanti l'indirizzo strategico e le modalità di governo dell'impresa.**

**Ai soci spetta il "controllo" della società e dunque il potere di condurre e di gestire l'impresa; tale potere viene poi esercitato secondo schemi di ripartizione dei compiti e delle funzioni molto diversi fra loro e che variano in relazione al modello societario adottato e alla volontà che i soci esprimono di partecipare alla gestione della società.**

### 3. Scopo di lucro

#### Generazione di utili e conseguente distribuzione ai soci



Scopo subordinato alla finalità del mantenimento di condizioni di equilibrio economico duraturo dell'azienda



Il diritto al prelievo della ricchezza non può prevalere sull'esigenza di salvaguardia delle prospettive di continuità aziendale



La ripartizione deve essere ispirata a logiche razionali in quanto il processo di rilevazione dell'utile di esercizio è intimamente connotato da valutazioni soggettive che espongono al rischio di sopravvalutazione della ricchezza generata e di conseguente distribuzione del capitale



Contemperamento fra il diritto soggettivo all'utile e la tutela del c.s. a garanzia dei diritti dei terzi

**Le società aventi ad oggetto  
un'attività commerciale**  
(art.2195 c.c.)



Devono costituirsi secondo uno dei  
**tipi ivi regolati** (art.2249 c.c.)



✓ *un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*  
✓ *un'attività intermedia nella circolazione dei beni;*  
✓ *un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*  
✓ *un'attività bancaria o assicurativa;*  
✓ *altre attività ausiliari delle precedenti*



✓ **S.n.c.;**  
✓ **S.a.s.;**  
✓ **S.r.l; S.r.l.s.;**  
✓ **S.p.A;**  
✓ **S.a.p.A;**

La forma della società semplice è riservata alle attività diverse da quella commerciale  
(ad es.l'attività agricola)



## Distinzione

**Società di persone**

**Società di capitali**

differente  
**regime di  
responsabilità**  
previsto per le  
obbligazioni sociali

**Differente legame esistente**

**tra soci e società**

**tra soci tra loro**

## Tipologie di società

**Società di persone**



Chi è il soggetto giuridico ?

**ACCANTO AL PATRIMONIO  
DELLA SOCIETA' INTERVIENE  
QUELLO DEI SOCI**



**RESPONSABILITA' ILLIMITATA E  
SOLIDALE DEI SOCI CHE  
OPERA ATTRAVERSO  
L'INTERVENTO DEL  
c.d. "BENEFICIO DI PREVENTIVA  
ESCUSSIONE"**

**Società di capitali**



Chi è il soggetto giuridico ?

**I SOCI NON SONO PATRIMONIALMENTE  
RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI  
CONTRATTI DALLA SOCIETA' VERSO  
SOGGETTI TERZI**



**RESPONSABILITA' LIMITATA  
AL SOLO CAPITALE INVESTITO  
DAI SOCI NELLA SOCIETA'.**

## Tipologie di società

**Società di persone**



Chi è il soggetto giuridico ?

**NON HANNO PERSONALITA'  
GIURIDICA**



**NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA  
COMUNE, ANCHE SE IN VIA  
RESIDUALE, IL PATRIMONIO  
PERSONALE DEI SOCI E'  
POSTO A GARANZIA DELLE  
OBBLIGAZIONI CONTRATTE  
DALLA SOCIETA'**

**Società di capitali**




Chi è il soggetto giuridico ?

**HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA**



**ESISTE UN "DIAFRAMMA" TRA IL  
PATRIMONIO PERSONALE DEI  
SOCI E LE  
OBBLIGAZIONI CONTRATTE  
COLLETTIVAMENTE  
NELL'ESERCIZIO  
DELL'IMPRESA COMUNE (c.d.  
"alterità soggettiva" delle società)**

## Tipologie di società



# Società in accomandita semplice e in accomandita per azioni

presenza di due categorie di soci,

**i soci accomandatari ed i soci accomandanti,**

per i quali è previsto un diverso regime di responsabilità.

**i soci accomandatari** rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre **gli accomandanti** rispondono limitatamente alla quota (o alle azioni) conferita

## Società di persone

**Il differente regime di responsabilità patrimoniale**  
trova riflesso nelle disposizioni  
dettate dal c.c. a tutela  
**dell'integrità del capitale sociale**

## Società di capitali

Nessun vincolo specifico al  
valore minimo di capitale sociale

Nessun obbligo di costituzione  
obbligatoria di riserve.

Nessun vincolo alla natura dei  
conferimenti

livelli minimi di capitale sociale

S.r.l. art. 2463 c.c. € 10.000

S.r.l.s art. 2463-bis tra 1,00 e 10.000

S.p.A. e le S.a.p.A. art 2327 € 50.000

costituzione obbligatoria di riserve cui  
destinare parte degli utili al fine di  
rafforzare l'integrità patrimoniale  
quale unica garanzia per i terzi creditori  
sociali

vincoli alla natura dei conferimenti e  
presidi a garanzia della relativa integrità